



Confederazione Nazionale  
dell'Artigianato e della Piccola  
e Media Impresa

Sede Provinciale  
31100 TREVISO - V.le della Repubblica, 154  
Tel. 0422.3155 - Fax 0422.315666  
e.mail: treviso@cna.it



Treviso, lì 02/01/2012  
Prot. n. 01/2012

Ai Colleghi in indirizzo  
Loro Sedi

## **IL RECUPERO DELLE ACCISE – ENTRO IL MESE DI GIUGNO 2012**

### **L'AGEVOLAZIONE DEL RIMBORSO DELLE ACCISE PER USI COMMERCIALI**

La normativa comunitaria vigente stabilisce che gli Stati membri possono classificare il gasolio usato come propellente distinguendolo tra uso commerciale e non commerciale.

L'USO COMMERCIALE come propellente del Gasolio, da la possibilità di usufruire del BENEFICIO FISCALE riguardante il RIMBORSO DELLE ACCISE purché sia rispettata la seguente condizione:

- siano rispettati i livelli minimi comunitari e l'aliquota per il gasolio commerciale utilizzato come propellente non sia inferiore al livello nazionale di tassazione vigente al 1° gennaio 2003, che in Italia era di € 403 €/1.000 litri di gasolio cioè 0,403 euro/litro.

Nel nostro Paese non si può scendere sotto questa soglia minima né rimborsare cifre che facciano scendere l'importo dell'accisa sotto questa soglia.

### **CHI NE PUÒ BENEFICIARE**

L'articolo 7 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27.10.2003, al paragrafo 3 lett. a), definisce come "COMMERCIALE" il gasolio utilizzato ai fini del trasporto di merci per CONTO TERZI o per CONTO PROPRIO, effettuato con autoveicoli a motore o con autoveicoli con rimorchio adibiti esclusivamente al trasporto di merci su strada, aventi peso a pieno carico massimo ammissibile pari o superiore a 7,5 tonnellate.

L'art. 18, paragrafo 11, della medesima direttiva consentiva, FINO AL 1° GENNAIO 2008, alla Repubblica italiana di applicare, in deroga a quanto stabilito dall'art. 7 sopra citato, per la definizione di usi commerciali sopra richiamata un peso a pieno carico massimo ammissibile non inferiore a 3,5 tonnellate.

### **GLI INCREMENTI INTRODOTTI NEL 2011**

A DECORRERE DAL	FONTI NORMATIVA	MOTIVAZIONI	Incremento	IMPORTO
1 Gennaio 2011				€ 0,4230
6 Aprile 2011	Determinazione Agenzia delle Dogane n.41102	<b>Fondo unico spettacolo</b>	euro 0,0073	€ 0,4303
28 Giugno 2011	Determinazione Agenzia delle Dogane n.77579	<b>Emergenza umanitaria</b> " ... In relazione all'eccezionale afflusso di cittadini del Nord Africa "	euro 0,0400	€ 0,4703
1° Luglio 2011	Determinazione Agenzia delle Dogane n.77579	<b>Emergenza umanitaria</b>	euro 0,0019	€ 0,4722
1° Novembre 2011	Determinazione Agenzia delle Dogane n.127505/RU	Emergenza per gli eventi alluvionali che hanno colpito le regioni Liguria e Toscana	euro 0,0089	€ 0,4811
6 Dicembre 2011	Determinazione Agenzia delle Dogane n.144227/RU	Decreto-legge n.201/2011 disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici	euro 0,1121	€ 0,5932
			<b>TOTALE euro 0,1702</b>	

Se all'incremento 2011 (euro 0,1702) si somma quello già riscontrato nel 2010 ed in vigore al 1.1.2011 (euro 0,019786) **il rimborso totale spettante per l'anno 2011 ammonta a € 0,189986/litro** (parametrato ai singoli incrementi ed ai corrispondenti periodi di vigenza)



Confederazione Nazionale  
dell'Artigianato e della Piccola  
e Media Impresa

Sede Provinciale  
31100 TREVISO - V.le della Repubblica, 154  
Tel. 0422.3155 - Fax 0422.315666  
e.mail: treviso@cna.it



Trasporto Merci

### **MODALITÀ OPERATIVE PER IL RIMBORSO CONSUMI GASOLIO 2011 – SINTESI**

- Hanno diritto all'agevolazione gli esercenti l'attività di AUTOTRASPORTO MERCI (C/TERZI e C/PROPRIO) che esercitano l'attività esclusivamente con VEICOLI DI MASSA MASSIMA COMPLESSIVA PARI O SUPERIORE A 7,5 TONNELLATE;
- Sono RIMBORSABILI GLI INCREMENTI DELL'ALiquOTA D'ACCISA come sopra determinati, per un totale di € 0,189986/LITRO da parametrare ai singoli incrementi ed ai corrispondenti periodi di vigenza come sopra riportati.
- Per ottenere il rimborso degli importi sopra evidenziati, ai fini della restituzione in denaro o dell'utilizzo in compensazione degli stessi, i soggetti interessati presentano APPOSITA DICHIARAZIONE agli uffici dell'Agenzia delle dogane territorialmente competenti, con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 (G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2000) ENTRO IL 30 GIUGNO 2012.
- Le imprese che scelgono di utilizzare in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'importo del credito spettante possono usufruirne entro l'anno solare in cui il credito medesimo è sorto.
- Per le eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in compensazione entro la fine dell'anno solare in cui il credito è sorto, deve essere presentata, agli uffici dell'Agenzia delle dogane territorialmente competenti, apposita domanda di rimborso in denaro entro il 30 giugno 2013.
- Per la fruizione dell'agevolazione con Mod. F24, deve essere utilizzato lo specifico CODICE TRIBUTO.
- Gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci, sono tenuti a COMPROVARE I CONSUMI effettuati unicamente mediante le relative FATTURE di acquisto
- 

N.B. Si fa presente che la CNA FITA da tempo sta sensibilizzando il Ministero per un rimborso mensile delle accise ma, anche se ciò avvenisse, tale circostanza non potrebbe avere effetto retroattivo e pertanto neanche per quanto riguarda i rimborsi relativi ai consumi 2011.

Si stima che la somma che il Governo prevede di rimborsare ammonti a UN MILIARDO DI EURO!

Cordiali saluti.

F.to il referente dell'unione  
Giuliano Chies

F.to il presidente dell'unione  
Alvise Dorigo